
ESTREMI

Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 01 ottobre 1998
Numero: n. 1384

CLASSIFICAZIONE

ELEZIONI Liste dei candidati

ELEZIONI Elettorato passivo in genere

INTESTAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello (n. 3107/98) proposto dal signor Pasquale Latino, rappresentato e difeso dall'avv. Bernardino Arena, elettivamente domiciliato in Roma via G. Paisiello n. 55, presso lo studio del prof avv. Franco Gaetano Scoca;

contro

- il Comune di Mattinata, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Francesco Paparella ed Antonio Mescia, elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste n. 88, presso lo studio dell'avv. Giorgio Recchia;

- la IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Monte S. Angelo, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

- i signori Gianfranco Piemontese, Matteo De Cristoforo, Giuseppe Bisceglia, Michele Santamaria, Matteo Troiano, Luigi Sacco e Giuseppe Pio Gentile, rappresentati, e difesi dall'avv. Antonio Mescia ed elettivamente domiciliati in Roma, via Paisiello n. 55, presso lo studio del prof avv. Franco Gaetano Scoca;

- il signor Mteeo De Cristofaro, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paparella, elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste n. 88, presso lo studio dell'avv. Giorgio Recchia;

- i signori Simone Sciarra, Anna Armiento, Domenico Bisceglia, Libera Maria Incoronata Bisceglia e Pierbiagio Bisceglia, Biagio Piemontese, Luigi Prencipe, Michelangelo La Torre, Anna Maria Lleonarda Latino e Michele Falcone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Seconda Sezione, 26 febbraio - 12 marzo 1998 n. 265, resa inter partes.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mattinata, dei signori Gianfranco Piemontese, Matteo De Cristoforo, Giuseppe Bisceglia, Michele Sntamaia, Matteo Troiano, Luigi Sacco e Giuseppe Pio Gentile e del signor Matteo De Cristofaro;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta la relazione del cons. Anselmo Di Napoli e uditi, alla pubblica udienza del 7 luglio 1998, gli avv.ti Bernardino Arena, Francesco Paparella e Antonio Mescia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

FATTO

Con ricorso depositato il 17 dicembre 1997 il signor Latino Pasquale, nella qualità di elettore del Comune di Mattinata nonché di candidato nella "Lista Civica per Mattinata", ha chiesto l'annullamento dei risultati elettorali delle votazioni per la elezione del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 16 novembre 1997, della delibera del 19 ottobre 1997 della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Monte Sant'Angelo, relativa all'ammissione alla competizione elettorale della "Lista Dini Rinnovo Italiano", nonché dell'atto di proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri comunali.

A sostegno del gravame deduceva il seguente motivo.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 30 T.U. 16.5.1960 n. 570. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 L. 25.3.1993 n. 81. Eccesso di potere (difetto assoluto di

motivazione; erroneità dei presupposti, sviamento).

La lista <<Dini Rinnovamento Italiano>> è stata ammessa alla competizione elettorale, pur contenendo un numero di candidature inferiore al minimo legale.

Detta lista, infatti, originariamente comprendeva sedici candidati ma, a seguito delle dichiarazioni di rinuncia di cinque candidati (Michele Silvestri , Cosimo Damiano Santamaria , Giuseppe Ferrantino , Giuseppe Di Padova , e Francesco Troiano .), presentate il giorno 18 ottobre 1997, le candidature erano divenute undici, al di sotto del numero minimo di candidati (dodici) richiesto dalla legge per il Comune di Mattinata.

Inesatta è la circostanza, rilevata dalla quarta sottocommissione, secondo la quale gli atti di rinuncia non sarebbero stati presentati entro le ore 12 del giorno 18 ottobre 1997 presso la Segreteria del Comune, ma indirizzati direttamente alla sottocommissione. Gli atti di rinuncia sono stati presentati al Comune entro le ore 12 e recapitati alla sottocommissione dal funzionario responsabile dell'ufficio elettorale di Mattinata unitamente alla documentazione relativa alla presentazione della lista, comunque prima dell'esame delle candidature, sicché i nominativi dei rinuncianti dovevano essere cancellati dalla lista, essendo compito della commissione elettorale accertare l'esistenza e la regolarità delle dichiarazioni di accettazione.

Quanto alla revoca della rinuncia, presentata da Michele Silvestri il giorno 19 ottobre 1997, **equivalendo a nuova candidatura, non può essere considerata perché presentata oltre il termine di legge** (le ore 12 del 18.10.1997).

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Seconda Sezione, con sentenza 26 febbraio - 12 marzo 1998 n. 265, ha respinto il ricorso, ritenendo che gli atti di rinuncia alla candidatura e la relativa revoca sono stati legittimamente disattesi dalla Commissione elettorale circondariale, perché prodotti irrispettivamente e tardivamente. Con ricorso depositato, il 1° aprile 1998, il signor Pasquale Latino ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, denunciandone l'erroneità. Ha riproposto, quindi, le censure già formulate con il ricorso originario (primo motivo), rilevando altresì il vizio di omessa istruttoria da parte del T.A.R. al fine di ricostruire l'orario di deposito delle rinunce, avendo egli espressamente chiesto in ricorso l'acquisizione di una dichiarazione del funzionario del responsabile dell'Ufficio elettorale del Comune di Mattinata, sig. Francesco Paolo Prencipe , sulla data e orario di presentazione delle cinque rinunce alla candidatura (secondo motivo).

I signori Gianfranco Piemontese , Matteo De Cristofaro , Giuseppe Bisceglia , Michele Santamaria , Matteo Troiano , Luigi Sacco e Giuseppe Pio Gentile si sono costituiti in giudizio e, con memoria depositata il 21 aprile 1998, hanno chiesto la reiezione dell'appello.

Il signor Matteo De Cristofaro si è costituito in giudizio e, con memoria depositata il 29 aprile 1998, ha chiesto la reiezione del ricorso in appello.

Il Comune di Mattinata si è costituito in giudizio e, con memoria depositata il 2 maggio 1998, ha chiesto la reiezione del ricorso in appello.

Con memoria depositata il 25 giugno 1998, l'appellante ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

DIRITTO

L'appellante sostiene che la lista <<Dini Rinnovamento Italiano>> è stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale, in quanto, a seguito delle dichiarazioni di rinuncia di cinque candidati, presentate il giorno 18 ottobre 1997, le candidature si erano ridotte ad undici, al di sotto del numero minimo di candidati (dodici) richiesto dalla legge per il Comune di Mattinata.

Inesatta è la circostanza, rilevata dalla quarta sottocommissione, secondo la quale gli atti di rinuncia non sarebbero stati presentati entro le ore 12 del 18 ottobre 1997 presso la Segreteria del Comune, ma indirizzati direttamente alla sottocommissione. Gli atti di rinuncia sono stati presentati al Comune entro le ore 12 e recapitati alla sottocommissione dal funzionario responsabile dell'ufficio elettorale di Mattinata unitamente alla documentazione relativa alla presentazione della lista, prima dell'esame delle candidature. I rinuncianti, pertanto, dovevano essere cancellati dalla lista, essendo compito della commissione elettorale accertare l'esistenza e la regolarità delle dichiarazioni di accettazione. Né, conclude l'appellante, può tenersi conto della revoca della rinuncia, presentata da Michele Silvestri . il giorno 19 ottobre 1997, perché essa, equivalendo a nuova candidatura, risulta presentata oltre il termine di legge (le ore 12 del 18.10.1997). Il motivo è infondato.

Gli ultimi due commi dell'art. 28 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570 così dispongono: <<La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale>>.

Il primo giudice ha ritenuto che il rigore formale e la perentorietà del termine previsto per la presentazione delle candidature escludono che atti di rinuncia e di revoca della rinuncia tardivamente o irrispettivamente presentati possano essere presi in considerazione dalla Commissione elettorale circondariale.

In fatto è avvenuto che le rinunce sono state consegnate al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale anziché alla Segreteria del Comune e non v'è traccia documentale dei tempi e modi della consegna. Di esse si sa unicamente che sono state trasmesse alla Commissione elettorale circondariale unitamente al plico dei documenti ritualmente depositati.

Venendo al thema decidendum, va anzitutto osservato che, diversamente dall'ipotesi di dimissioni dalla carica di consigliere comunale, nessuna norma disciplina la fattispecie della rinuncia alla candidatura.

In via di principio, è certamente vero che l'accettazione della candidatura non crea vincoli giuridici ma dà luogo ad un impegno fiduciario, il quale può sempre essere rinunciato

attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità di accettazione. L'atto del quale si discute, tuttavia, non può essere riguardato da questa sola angolazione, perché un generalizzato ed incondizionato ingresso al principio della libertà di rinuncia alla candidatura appare inconciliabile con la tutela degli interessi pubblici coinvolti dal procedimento elettorale, connotato, per comprensibili esigenze di certezza, da tratti di accentuato formalismo.

Alla stregua di questa premessa, il Collegio condivide l'orientamento espresso dal primo Giudice, anche per la considerazione, per nulla marginale, che le rinunce alla candidatura possono incidere sull'ammissibilità della lista e della candidatura a Sindaco, ripercuotendosi sulla sfera di altri soggetti.

Ciò induce a ritenere - mal conciliandosi con il silenzio della legge al riguardo un'illimitata operatività del principio della libertà delle forme - che, una volta accettata la candidatura, anche la rinuncia (atto contrario all'accettazione), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, debba rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata), ed essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste.

La costruzione appena delineata, peraltro, non onera il rinunciataro di gravosi adempimenti né ovviamente priva il candidato della possibilità di rinunciare alla candidatura in precedenza accettata. Comporta soltanto che la rinuncia, ove presentata oltre il termine ovvero con modalità diverse da quelle fissate per la presentazione delle candidature, non esplica più effetti sulla composizione della lista ma soltanto sul diritto alla elezione del rinunciataro. Di questo egli può sempre disporre sia astenendosi dal partecipare alla competizione elettorale sia rinunciando all'eventuale elezione.

Del resto, una volta intervenuta l'approvazione della lista da parte della Commissione elettorale circondariale e la pubblicazione delle candidature, la volontà di rinuncia non può esplicarsi altrimenti che astenendosi dal partecipare alla competizione elettorale (eventualmente pubblicizzando il proprio intendimento) e rinunciare alla eventuale elezione.

Esiste, quindi, un tempo in cui è pacifico che la volontà di rinunciare alla candidatura non ha più effetto sulla composizione delle liste. Il suo inizio, ad avviso del Collegio, non può, per coerenza del sistema normativo elettorale, che coincidere col termine finale previsto dalla legge per la presentazione delle candidature.

La conclusione accolta, tra l'altro, restringe la possibilità che subitanei ripensamenti in limine abbiano a sovvertire la presentazione delle candidature e che della rinuncia alla candidatura (e della eventuale revoca della rinuncia) si possa fare un uso distorto, quale strumento per esercitare indebite pressioni.

Infine, è appena il caso di avvertire che, se fosse vera l'impostazione dell'appellante, dovrebbe ritenersi ammissibile anche la revoca della rinuncia (manifestata dal signor Michele Silvestri il giorno successivo, ma prima dell'approvazione delle liste da parte della Commissione elettorale circondariale), sicché nella fattispecie la lista <<Dini>> sarebbe stata comunque legittimamente ammessa alla competizione elettorale.

Con il secondo motivo, l'appellante ha denunciato il vizio di omessa istruttoria da parte del T.A.R. al fine di ricostruire l'orario di deposito delle rinunce, avendo egli espressamente chiesto in ricorso l'acquisizione di una dichiarazione del funzionario responsabile dell'Ufficio elettorale del Comune di Mattinata, Sig. Francesco Paolo Prencipe, sulla data e orario di presentazione delle cinque rinunce alla candidatura.

il motivo è infondato.

Per quanto dinanzi esposto, anche gli atti di rinuncia debbono rispondere ai requisiti formali previsti per la presentazione delle candidature. La loro carenza non può essere supplita da una dichiarazione postuma (a prescindere dal suo valore probatorio nell'ambito del processo amministrativo) resa da un soggetto diverso dal segretario comunale (o chi lo sostituisce legalmente), l'unico abilitato a ricevere gli atti in questione. Per le considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge il ricorso in appello proposto, come in epigrafe, da Pasquale Latino e conferma, la sentenza impugnata. Compensa fra le parti le spese del giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso a Roma, il 7 luglio 1998, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

Giovanni Ruoppolo Presidente

Anselmo Di Napoli Consigliere, estensore

Luigi Maruotti Consigliere

Liliana Ferraro Consigliere

Ermanno De Francisco Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01 OTTOBRE 1998